



Azienda Speciale Consortile A04

c/o Comune di Avellino

Piazza del Popolo, 1

Tel. 0825 200316

PEC: serviziociali@cert.comune.avellino.it - C.F.: 92107500644

**REGOLAMENTO COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI
COSTI DEI SERVIZI**

ART.10, CO. 2 LETT. E) PUNTO 2) L.R. 11/07

APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 6 DEL 22/06/2024

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Tariffe e compartecipazione alla spesa dei cittadini/utenti.....	2
Art. 3 Norme di rinvio.....	3



ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi, nel rispetto delle normativa nazionale e regionale vigente.

Per le prestazioni Socio – Sanitarie integrate, di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), per le quali è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell’A.S.L., dei Comuni e degli utenti, si rimanda a specifico Regolamento, ai sensi della normativa vigente.

ART. 2

TARIFFE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI CITTADINI/UTENTI

2.1 - MINIMO VITALE

Il Minimo Vitale, considerato da questo Regolamento, equivale ad un valore dell’I.S.E.E. pari all’importo del “trattamento minimo delle pensioni”, determinato annualmente dall’I.N.P.S.¹

2.2 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali si procede individuando:

- a) la soglia I.S.E.E., al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, corrispondente al 160% dell’ammontare del trattamento minimo della pensione I.N.P.S.. - Tale soglia d’esonazione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all’assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati;
- b) la soglia I.S.E.E., al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall’ente, è fissata in 4,35 volte l’ammontare del trattamento minimo della pensione I.N.P.S.;
- c) per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp}_{ij} = \text{I.S.E.E.}_i * \text{CS}_0 / \text{I.S.E.E.}_0$$

dove:

- Comp_{ij} rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j ;

¹ Per l’anno 2019 tale importo è pari a € 517,00 (corrispondente a € 6.530,94 su base annua)



- I.S.E.E. _i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente (cui va sottratta la soglia di esenzione pari al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione I.N.P.S.);
- CS₀ rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- I.S.E.E.₀ rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Gli utenti in possesso di certificazione art.3 L.104/92 possono presentare, allegata alla domanda di accesso a tutte le prestazioni socio-assistenziali (ad eccezione dei servizi LEA ex DPCM 30/11/01), la certificazione Isee più vantaggiosa tra "Isee ordinario" ed "Isee sociosanitario"

2.3 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI MINORI

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali minori, si applica il seguente criterio:

quale soglia minima di compartecipazione un I.S.E.E familiare \geq €. 30.000,00. Al di sopra di tale soglia, si applica la formula prevista all'art. 2.2. Si precisa che per l'applicazione della formula, il valore Isee 0 sarà pari a €.30.000,00; la soglia I.S.E.E., al di sopra della quale il soggetto beneficiario della prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'ente, è fissato in 4,35 volte l'importo di €. 30.000,00.

2.4 – RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGATI

In presenza di azioni legali intraprese dai soggetti interessati nei confronti degli obbligati di cui agli artt. 33 e seguenti del codice civile, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi, nei limiti prescritti dall'Autorità Giudiziaria.

2.5 – TARIFFE DEI SERVIZI

Le tariffe dei Servizi (costo unitario della prestazione agevolata) sono determinate, di norma, annualmente, d'ufficio in relazione al costo del Servizio, alla disponibilità finanziaria determinata dagli Enti Associati ed agli indirizzi degli stessi.

ART. 3

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.